

ORD. 603/14

**TRIBUNALE DI PERUGIA**

Il Giudice Onorario

Causa civile n. 3912/2016 R.G.

A scioglimento della riserva che precede;

- letti gli atti ed i documenti di causa;
- viste le argomentazioni difensive e le richieste delle parti;
- visto quanto dalle stesse dedotto;
- visto l'art. 35 D.lgs n. 25/2008;
- visti gli art. 702 e segg. cpc;

osserva

Con ricorso regolarmente depositato [REDACTED] impugnava la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, Sezione di Perugia, che, con provvedimento ritualmente notificato aveva rigettato al richiedente la richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente riferiva di essere cittadino del Gambia e di avere lavorato come guardia notturna in una stazione di benzina. Ha riferito che una sera voleva accendere la luce con una batteria, ma non funzionava ed allora ha deciso di accendere una candela e di averla coperta con dei bidoni. Ha aggiunto che i bidoni, compresi quelli pieni di benzina, hanno preso fuoco così che si è incendiata tutta l'area di servizio, comprese le auto che ivi erano parcheggiate. Ha precisato che in Gambia le aree di servizio non sono fornite di pompe per l'erogazione di benzina, ma sono composte da bidoni.

Ha detto di aver deciso di scappare perché la Polizia non avrebbe ascoltato le sue ragioni a causa delle conoscenze che il proprio datore di lavoro aveva con le Autorità.

Il ricorrente infine ha detto di non voler tornare nel proprio paese per la paura di subire torture e di essere incarcerato a tempo indeterminato. Le medesime circostanze sono state riferite dal ricorrente in sede di audizione giudiziale.

La Commissione Territoriale si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente ritenendola infondata in fatto ed in diritto, oltre che insussistenti i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato e per essere ammesso alla protezione sussidiaria.

Il ricorso è stato ritualmente proposto innanzi l'intestato Tribunale competente ex art. 35 d.l.vo 25/08 e deve ritenersi ammissibile.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione.

Ai sensi dell'art. 2 D.lvo 19 novembre 2007 n. 251 che dispone conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati, firmata a Ginevra nel 1951, rifugiato è il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può e non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Ai sensi del successivo articolo 3 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria il richiedente deve presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. Ai fini della valutazione della domanda a norma dei successivi artt. 5 e 7 gli atti di persecuzione rappresentati devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una grave violazione dei diritti umani, potendo assumere anche la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori. Responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, come le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, tra i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato vi è, oltre alla fuga dal proprio

paese, al fondato timore di persecuzione, all'esistenza di motivi specifici di persecuzione, anche l'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese di origine. Nessuno dei presupposti sopra detti sussiste nel caso di specie dal momento che non è stato fornito alcun elemento di prova a sostegno della domanda. L'unico dato sul quale fondare la decisione è costituito dalla credibilità del racconto della propria vicenda reso dal ricorrente in sede di audizione giudiziale. Sul punto deve concludersi che il racconto del richiedente sia sostanzialmente credibile. Tuttavia le motivazioni poste alla base della decisione del ricorrente di lasciare il paese di origine risultano di natura esclusivamente personale, in quanto riconducibili alla possibile vendetta del datore di lavoro, nonché agli accertamenti della Polizia, in un contesto in cui la situazione politica del Gambia rimane sullo sfondo. Non si ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dello stato di rifugiato.

La commissione Territoriale ed il Tribunale laddove non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello stato di "rifugiato" deve valutare se sussistono o meno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

E' persona ammissibile alla protezione sussidiaria "il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di un apolide, , se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art 14 del Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese". A norma di detto articolo e precisamente al secondo comma viene specificato che sono considerati gravi danni: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". Va escluso anche che sussistano i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria. Infatti il Gambia



non risulta essere teatro di violenza indiscriminata e pertanto non sussistono i motivi che giustificano la concessione della misura della protezione sussidiaria. Né può ritenersi sussistente il rischio che il ricorrente possa essere esposto a condanne a morte o a trattamenti disumani o degradanti, non essendo presumibile, dato il ruolo rivestito e narrato, che il ricorrente possa essere sottoposto a tali trattamenti.

Nella vicenda, però, si ritiene che possa trovare accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria e quindi della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata la sua condizione di vulnerabilità. Infatti è d'uopo evidenziare che se il ricorrente provenisse da un Paese in cui sono garantiti i diritti civili non vi sarebbe modo di temere di sottoporsi eventualmente anche ad un processo per accertare le effettive ragioni del ricorrente, dall'altro esso ha intrapreso in Italia un percorso di integrazione sociale. Agli atti, infatti, risultano prodotti documenti che attestano l'impegno profuso nello studio della lingua italiana, nello svolgimento di attività lavorativa di raccolta delle olive presso l'azienda agricola ██, l'iscrizione alla Società Sportiva ADS Julia Spello e la partecipazione ad attività di socializzazione. Ritiene quindi questo Tribunale che sussista una situazione meritevole di tutela umanitaria. Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede la sussistenza del pericolo di persecuzione ai danni del richiedente *"per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali di intensità minore rispetto a quelle che caratterizzano le misure di protezione più qualificate"* (Cass. 20.7.2012 n. 12764), ovvero *"l'esposizione a un elevato rischio personale o a una situazione soggettiva di vulnerabilità fondata sulle cause di inesplicabilità indicate nel t.u. art. 19"* (Cass. 9 gennaio 2013 n. 359). Da ciò consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve essere ordinata la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma sei del decreto legislativo 286/98.

Attesa la natura particolare del procedimento sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e domanda disattesa:

- annulla il provvedimento impugnato;
- riconosce a [REDACTED] il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma sei, D.Lgs 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano.


Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a [REDACTED], nato in Gambia, l' [REDACTED] 1988 per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi della norma suddetta.

- compensa integralmente le spese di giudizio.

Si comunichi.

Perugia, 21 luglio 2017

Il Giudice Onorario,
Dott. L. Cecilia Baldesi



Depositato in Cancelleria

Perugia, li 31/8/17

Il Cancelliere
L. FUNZIONARIO GIUDIZIARI
Dr. Stefano V...

